

**AVV. PROF. FEDERICO TEDESCHINI**

ROMA - Largo Messico n. 7 - 00198  
Tel. 06-8416290 Fax 06-8541638  
[segreteria@pec.tedeschinilex.it](mailto:segreteria@pec.tedeschinilex.it)  
C.F. TDSFRC48A24H501P – P.IVA 03040850582

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

- **SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

Per: la sig.ra **ROSSELLA CRISTINA**, nata a Roma il 12 marzo 1982 e ivi residente in Via dell'Accademia dei Virtuosi n. 39, C.F. CRR RSL 82C52 H501A, rappresentata e difesa – anche in via disgiunta – dagli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini (C.F. TDS FRC 48A24 H501P) e Fabiana Seghini (C.F. SGH FBN 80H62 H501Q) (e-mail: [segreteria@pec.tedeschinilex.it](mailto:segreteria@pec.tedeschinilex.it), fax: 06.85.41.638, ai quali si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7, giusta procura alle liti apposta in calce al presente atto;

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 41, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- la **COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO INDETTO CON D.D.G. N. 105 DEL 23/02/2016**, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**E NEI CONFRONTI**

- di **ARIANNA SACRIPANTI**, residente in Roma, Via Ferruccio Amendola n. 8, collocatasi al 267 posto della graduatoria definitiva;

- di **ROBERTA GASBARRI**, residente in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n. 148, collocatasi al 21 posto della graduatoria definitiva;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, approvata con DDG. n. 278 del 16 giugno 2017, pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/ giugno 2017, nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 258 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5,5 (**Ail. 1**);

- della originaria griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente (di data e tenore sconosciuto);

- del decreto dirigenziale n. 403, del 24 luglio 2017, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 25 luglio 2017, di rettifica della originaria graduatoria definitiva, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 300 (e dunque in posizione deteriore) riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 7 (**Ail. 2**);

- della successiva griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti alla ricorrente a

seguito di formale reclamo dalla stessa presentato ed ottenuta mediante richiesta di accesso agli atti (**Ail.** 3 e 4);

- del decreto dirigenziale n. 482, del 24 agosto 2017, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in pari data, di ulteriore rettifica della originaria graduatoria definitiva, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 305 (e dunque in posizione deteriore) a seguito della modificazione dei punteggi riconosciuti ad alcuni dei partecipanti al concorso (**Ail.** 5);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria, previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23 febbraio 2016;

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze/reclami presentati dalla ricorrente in data 26/07/2017 (**Ail.** 7 e 9) e in data 2 agosto 2017 (**Ail.** 11, 12 e 13) e sui quali né la Commissione di concorso né il Ministero non sono mai formalmente espressi.

#### **FATTO**

Con Determina del Direttore Generale n. 105, del 23/02/2016, il MIUR ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2016/2018.

Il citato bando di concorso, indetto su base regionale dagli Uffici Scolastici Regionali (nel prosieguo anche “USR”), prevedeva, per ciò che appresso meglio si vedrà in punto di diritto, che in sede di presentazione della domanda di partecipazione (da compilare *on line* mediante apposito formulario predisposto dall’Amministrazione – **Ail.** 15) i partecipanti avrebbero dovuto indicare il titolo di abilitazione all’insegnamento posseduto ed il voto conseguito (art. 4, punto 6, lettera j) – **Ail.** 16), nonché i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al D.M. n. 94, del 23 febbraio 2016 (art. 4, punto 6, lettera n) – **Ail.** 16).

Il successivo articolo 6 del citato bando di concorso stabiliva espressamente – al punto n. 5 – che la valutazione delle prove e dei titoli sarebbe avvenuta, rispettivamente, ai sensi del D.M. 94 e 95 entrambi del 23 febbraio 2016 (**Ail.** 17).

In particolare il D.M. 94/2016 recante *“tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”*, con riferimento alla valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso inerente la scuola dell’infanzia e primaria, prevedeva la valutazione da un lato del titolo di accesso alla procedura concorsuale, dall’altro la valutazione inerente i titoli professionali, culturali e di servizio **ulteriori** rispetto al titolo di accesso.

Quanto al punteggio per il “titolo di accesso” la tabella stabiliva al punto A.1.1. che questo sarebbe stato attribuito *“abilitazione scientifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,*

come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,56” (All. 17).

Al suddetto punteggio – da attribuirsi mediante formula matematica indicata nella tabella – corrispondeva un punteggio massimo pari a 5 punti.

Il successivo punto A.1.2, dal canto suo, stabiliva che: “in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1. l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori punti (...)” (punti attribuiti pari a 5) (All. 17).

Relativamente ai punti da attribuire ai “titoli ulteriori” rispetto al titolo di accesso la citata tabella prevedeva – per ciò che interessa in questa sede – al punto B.5.4, che sarebbero stati attribuiti ulteriori 1,5 punti a coloro che presentavano titoli di specializzazione per aver svolto sostegno alle alunne ed alunni con disabilità, mentre al successivo punto B.5.8 si disponeva che sarebbero stati attribuiti ulteriori 0,50 punti a chi avrebbe presentato diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea ovvero master universitari di I e II livello (All. 17).

La Dott.ssa Cristina, presentava la propria domanda di partecipazione nelle graduatorie del Lazio per la scuola primaria e, nella propria istanza, indicava quale titolo di accesso la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento) conseguita il 25 marzo 2014 presso la Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA di Roma con votazione 110/110 e lode (**AII.** 15 – pag. 3) e, quali titoli ulteriori valutabili, l'aver conseguito un Master di I livello nell'anno 2014-2015 in *“strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale negli insegnamenti della scuola dell'infanzia e primaria”*.

All'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva – avvenuta con DDG n. 278 del 16 giugno 2017 – la ricorrente apprendeva di aver superato le prove scritte ed orali rispettivamente con un punteggio di 32,6 e 38 punti, mentre per i titoli di aver conseguito solo 5,5 punti, con un punteggio complessivo di 76,1 che la collocava in posizione 258 nella graduatoria (**AII.** 1 – pagina 4 della tabella allegata).

Ritenendo di aver conseguito una errata valutazione dei titoli, la ricorrente, in data 26 giugno 2017, presentava apposito reclamo per correzione di errore materiale ritenendo di aver conseguito solo 5 dei 10 punti attribuibili al “Titolo di accesso” e solo 0,5 dei 2 punti totali attribuibili in base ai “titoli ulteriori” dalla stessa presentati, rilevando come in ordine a tale ultimo punto non le fosse stato attribuito il punteggio di 1,5 relativo al requisito di cui al punto B.5.4 per i titoli di sostegno, ma solo quello di 0,5 inerente il Master di I livello (**AII.** 6).

Con DDG n. 403, del 24 luglio 2017, il Ministero pubblicava la rettifica alla graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria della Regione Lazio da cui la ricorrente appendeva che la resistente amministrazione aveva parzialmente accolto il suo reclamo in ordine alla

mancata attribuzione di punti 1,5 relativi al titolo di sostegno, tuttavia, nonostante l'attribuzione di 7 punti relativi ai titoli, la stessa veniva collocata – con un punteggio complessivo di 77,6 – in posizione 300, deteriore rispetto alla precedente graduatoria (**All. 2**).

Con ulteriori tre reclami – due del 26 luglio 2017 ed uno del 2 agosto 2017 – la ricorrente rappresentava nuovamente al Ministero che, ai sensi del DM 94 del 2016, la stessa avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di 10 punti in ordine alla valutazione del “titolo di accesso” a fronte dei soli 5 attribuiti (**All. 7 e 9**).

In tal senso si segnalava al Ministero resistente che la ricorrente avrebbe dovuto ottenere ben 12 punti (invece dei 7 attribuiti dalla Commissione) all'esito della valutazione dei titoli, così suddivisi:

- quanto a 5 punti per il voto di laurea conseguito (punto A.1.1. della tabella allegata al DM 94/2016);
- quanto a 5 punti per la laurea conseguita in Scienze della Formazione Primaria (punto A.1.2. della tabella allegata al DM 94/2016);
- quanto a 1,50 punti per il titolo di specializzazione sul sostegno ad alunni con disabilità (punto B.5.4 della tabella allegata al DM 94/2016);
- quanto a 0,50 punti per il Master di I livello conseguito (punto B.5.8 della tabella allegata al DM 94/2016).

I suddetti reclami restavano inesitati da parte del Ministero tanto che, con ulteriore rettifica della graduatoria avvenuta con DDG 482, del 24 agosto 2017, la resistente amministrazione modificava la posizione di soli 22 candidati (tra cui non compariva il nome della ricorrente) che così scorreva ulteriormente nella graduatoria al 305 posto (**All. 5**).

Con la precitata nota del 2 agosto 2017 la ricorrente chiedeva, altresì, di ottenere la copia della “specifica della singola attribuzione del punteggio titoli effettuata da parte della Commissione esaminatrice in base ad ognuno dei titoli dichiarati” (**All. 11, 12 e 13**).

Con decreto n 719, del 213 agosto 2017, il Ministero trasmetteva alla ricorrente la specifica dell’attribuzione dei punteggi effettuati da parte della Commissione esaminatrice, da cui si evinceva che non le era stato attribuito il punteggio previsto dal punto A.1.2. della Tabella allegata al DM 94/2016 inerente il conseguimento della laurea in Scienze della Formazione Primaria (**All. 3 e 4**).

I provvedimenti impugnati appaiono *icto oculi* illegittimi per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 6 DELLA DDG 105 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO A.1.2. DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ALLEGATA AL D.M. 94 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, PERPLESSITÀ, CONTRADDITTORIETÀ).**

Come anticipato in punto di fatto, il concorso in questione prevedeva che i partecipanti da un lato fossero in possesso del cosiddetto titolo di accesso, dall’altro, ai fini della formazione di una graduatoria di merito,



che indicassero eventuali titoli ulteriormente valutabili da parte della Commissione, titoli espressamente indicati nel D.M. 94 del 2016.

Quanto ai titoli di accesso la DDG 105, del 23 febbraio 2016, all'articolo 3, prevedeva espressamente che potessero prendere parte alla selezione solo coloro che fossero in possesso dei seguenti requisiti:

*“1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, **esclusivamente, il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento** rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. E', altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:*

*a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;*

*b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno*

*scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio” (Al. 16).*

Il successivo articolo 6 del bando di concorso prevedeva, poi, che nella domanda di partecipazione ogni candidato dovesse indicare espressamente:

- 1) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi del precedente articolo 3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito ed infine il voto riportato;
- 2) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al D.M. 94/2016.

Infine il successivo articolo 6 del bando di concorso prevedeva espressamente che la valutazione dei titoli fosse disciplinata dal D.M. 94/2016.

Dal canto suo il predetto Decreto Ministeriale n. 94/2016 nella allegata tabella prevedeva che le Commissioni attribuissero da un lato una votazione inerente ai cosiddetti “titoli di accesso”, contraddistinta nella ridetta tabella dalla lettera “A” e diversificata a seconda delle differenti procedure concorsuali (scuola dell'infanzia e primaria A.1, scuola secondaria di I e II grado A.2, posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità A.3 ed, infine, insegnate tecnico pratico A.4), ed una votazione relativa ai cosiddetti titoli ulteriori (diversificati a seconda delle differenti

procedure concorsuali B.1, B.2, B.3 e B.4, nonché validi per ciascuna procedura concorsuale B.5).

Per ciò che in questa sede interessa la tabella allegata al DM 94/2016, relativamente alla valutazione del cosiddetto titolo di accesso, prevedeva due differenti criteri di attribuzione del punteggio (per un massimo di 10 punti complessivi) da attribuire nella seguente maniera:

<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (Massimo punti 10)</b>	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>Punti 1,56</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>- <math>p \leq 75</math>: 0 punti</p> <p>- <math>p &gt; 75</math>:</p> $\frac{p - 75}{5} \quad \text{punti,}$ <p>arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove <math>p</math> è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.1.2.	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori punti.</p> <p>Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<b>Punti 5</b>

Dunque la summenzionata tabella prevedeva, da un lato l'attribuzione di uno specifico punteggio da attribuire proporzionalmente in base al voto conseguito dal candidato ed inerente al titolo di accesso dichiarato, dall'altro, al fine della valorizzazione dei titoli ad elevata selettività in accesso di attribuire ulteriori 5 punti a chi avesse conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria ovvero laurea magistrale equipollente conseguita all'estero.

In altri termini l'evidente intento del legislatore era quello di premiare maggiormente chi aveva conseguito la laurea specifica in Scienze della Formazione (così come previsto dall'art. 3, punto 1 del bando di concorso) rispetto a quei candidati che avrebbero partecipato alla procedura concorsuale indicando quale titolo di accesso uno di quelli previsti dal differente articolo 3, punto 2, del bando.

Tanto chiarito la Dott.ssa Cristina ha chiaramente indicato nella propria domanda di partecipazione di aver conseguito la Laurea in Scienze della Formazione presso la Libera Università Maria Santissima Assunta – Lumsa, in data 25/03/2014 con votazione di 110/110 e lode.

Dunque, in base ai criteri indicati nella tabella allegata al D.M. 94/2016 la ricorrente – per il solo titolo di accesso alla procedura concorsuale – avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo pari a 10 punti, di cui 5 per il conseguimento del voto massimo di laurea (110/110 e lode) e gli ulteriori 5 punti per aver presentato, quale titolo abilitante, la laurea in Scienze della Formazione primaria.

Sul punto il chiaro tenore letterale del capo A.1.2. della Tabella valutativa è lampante: i 5 punti ivi previsti dovevano essere attribuiti **in aggiunta** al punteggio di cui al precedente punto A.1.1. ed inerente il voto di laurea.

A seguito di accesso agli atti la ricorrente ha, difatti, appreso che la Commissione esaminatrice (nonostante i numerosi reclami dalla stessa inviati) le aveva attribuito:

- 5 punti per il voto di laurea conseguito (ai sensi del punto A.1.1. della Tabella allegata al D.M. 94/2016);
- 1,5 punti per assistenza di sostegno a minore (ai sensi del punto B.5.4 della Tabella allegata al D.M. 94/2016);
- 0,5 punti per il conseguimento di un Master di I livello (ai sensi del punto B.5.8 della Tabella allegata al D.M. 94/2016),

per complessivi 7 punti (**Al.** 3).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, laddove la Commissione avesse correttamente operato e correttamente valutato la posizione della ricorrente, avrebbe dovuto attribuire alla stessa anche gli ulteriori 5 punti previsti dalla lettera A.1.2. della Tabella allegata al D.M. 94/2016), per un punteggio dei titoli pari a 12 punti ed un punteggio finale pari a 82,6 (in luogo dei 77,6 effettivamente riconosciutigli).

Appare quindi evidente l'erroneità dell'operato della Commissione di concorso che ha indebitamente ed immotivatamente omesso di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio (pari a 5 punti) per aver indicato quale titolo di accesso la Laurea in Scienze della Formazione.

Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati si appalesano quindi illegittimi non solo per violazione delle norme previste dal D.M. 94/2016 ma anche per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche tipizzate del difetto e carenza di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità e sviamento).

Si rammenta, infine, che in un caso del tutto analogo al presente Codesto Ecc.Mo TAR, con recentissima ordinanza n. 9503/2017,

pubblicata il 31 agosto 2017, ha così statuito “Rilevato che col ricorso in esame parte ricorrente fa valere che nonostante la rettifica della sua posizione nella graduatoria del concorso per posto comune scuola primaria approvata con DDG n. 278 del 16 giugno 2017 a seguito di apposito reclamo inoltrato dalla stessa come da altri interessati, la detta posizione dell'interessata risulta ancora errata per il mancato riconoscimento, oltre i 4 punti previsti dalla tabella A.1.1 in base al voto di laurea per il titolo in Scienze della Formazione Primaria e 0,70 per titoli di servizio, di ulteriori 5 punti per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la ridetta laurea come previsto dalla Tabella al punto A.1.2 del medesimo DM. 94/2016, oltre che da 1,5 punti di cui al punto B.5.4 della detta Tabella per il titolo di specializzazione sul sostegno di cui è titolare l'interessata e che le consentirebbe di graduarsi con punti 79,3, anzichè con punti 72,8 come si evince dal DM n. 278/2017 impugnato;

Rilevato che anche nel successivo decreto dirigenziale n. 403 del 24 luglio 2017 non appare integrata la posizione della ricorrente, che guadagna un solo posto passando dal 419° a 418°, in quanto sono stati riconosciuti esclusivamente 1,5 punti ai sensi del punto B.5.4 D.M. 94/16, mentre non sono stati attribuiti i 5 punti ai sensi del punto A.1.2 della precitata Tabella, senza che sia evincibile alcuna motivazione al riguardo;

Ritenuto che, in assenza di attuale costituzione dell'Amministrazione dell'istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio dovrà produrre una compiuta relazione dalla quale si evincano le ragioni per le quali non sono stati valutati al completo i titoli dichiarati da parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente ordinanza;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

*A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:*

*1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*

*3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;*

*4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;*

*5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";*

*6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.*

*B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso*

*nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.;*

*Si prescrive, inoltre, che il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:*

*c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

*d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi reccherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.*

*Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.*

*In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;*

*Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;*



*Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 7 novembre 2017”.*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per i suesposti motivi si formula istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ricorrendo, nel caso di specie, sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dai motivi dedotti a fondamento del presente gravame.

Il *periculum in mora* è ravvisabile nella circostanza che, ove non venga immediatamente corretto il punteggio attribuito alla ricorrente la stessa non potrà essere immediatamente essere immessa in ruolo, tenendo conto che nella prima tornata sono stati chiamati i primi 273 candidati collocati utilmente in graduatoria.

Tale ritardo nella immissione in ruolo si riverbera – poi – inevitabilmente anche con la decorrenza in servizio valida ai fini della pensione, con evidente e grave nocumento per la ricorrente.

Difatti, ove la Commissione avesse correttamente operato, attribuendo alla ricorrente il punteggio pari a 12 punti per la valutazione dei titoli, la stessa avrebbe ottenuto un punteggio complessivo pari a 82,5 punti che la avrebbero vista collocata in posizione 71 nella prima graduatoria pubblicata con la DDG 278 ed in posizione 174 nella seconda graduatoria pubblicata con DDG 403.

Si aggiunga poi che una posizione più vantaggiosa in graduatoria consentirebbe alla ricorrente di poter vedersi assegnare una sede scolastica di insegnamento più vantaggiosa rispetto alla sua residenza, tenuto conto che l’articolo 10 del bando di concorso prevede espressamente che: “il

*candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione è assunto secondo l'ordine di graduatoria”.*

Alla luce delle sovraesposte considerazioni evidente è il danno che subirebbe la ricorrente ove non fossero tempestivamente sospesi i provvedimenti impugnati.

**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare, previa sospensione dell'efficacia, i provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia, trattandosi di materia inerente il pubblico impiego, è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad €. 325,00

Si depositano, come da separato indice, i documenti indicati nel corpo del ricorso.

Roma, 14 settembre 2017

Avv. Prof. Federico Tedeschini

Avv. Fabiana Seghini

*I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio postale Roma 169, sono conformi all'originale nativo del presente atto.*

Roma, 14 settembre 2017

Avv. Prof. Federico Tedeschini

Avv. Fabiana Seghini